

**“Nuovo testo unico in materia di turismo”**

**Relazione**

Con la presente proposta di legge viene predisposto e riscritto il Testo unico in materia di turismo, in sostituzione della l.r. 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che nel corso degli anni è stata oggetto di numerose modifiche e ciò al fine di introdurre molteplici novità relative al sistema organizzativo del turismo, alle strutture turistiche ricettive nonché alle imprese e alle professioni turistiche e di realizzare una maggiore organicità della disciplina.

Nel marzo scorso la l.r. 42/2000 è stata modificata dalla l.r. 18 marzo 2016 n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 in materia di turismo). Tale normativa interveniva in particolare sul nuovo sistema di ripartizione delle competenze istituzionali, così come configurato dalla l.r. 22/2015, aggiornando al contempo le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alle vigenti normative statali, europee e regionali.

La l.r. 25/2016, pur interessando un numero rilevante di disposizioni, attuava peraltro solo in parte l'obiettivo di definire un nuovo testo unico sul turismo esaustivo ed innovativo, avendo sostanzialmente apportato modifiche di tipo manutentivo e di adeguamento alle sopravvenute normative di rango superiore.

La proposta di legge contiene importanti modifiche alla vigente disciplina in materia di turismo al fine di introdurre le innovazioni, sia di carattere normativo che di carattere economico, intervenute negli ultimi anni nella disciplina di un settore importante e strategico per l'economia regionale.

Con la presente proposta si interviene sul testo complessivo della l.r. 42/2000 al fine di chiarire, attualizzare alcuni istituti e funzioni e semplificare la lettura delle disposizioni.

Relativamente alle novità apportate, in particolare:

- si interviene sulla definizione della governance turistica territoriale prevedendo, al fine dell'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale ed in aggiunta al modello di esercizio in forma associata svolto fra i Comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, anche la possibilità dell'associazione dei Comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni;

- viene prevista per gli alberghi sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio e centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore che quella di prenotare e vendere direttamente al cliente un servizio turistico accessorio;

- viene introdotta, per esigenze di organicità e apportando alcune piccole modifiche, la disciplina dell'"albergo diffuso", struttura ricettiva oggi regolamentata dalla legge regionale 71/2013;

- vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i "condhotel" e i "marina resort", disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e 32 del d.l. 133/2014, convertito in legge 164/2014;

- viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione delle case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bivacchi fissi;

- viene prevista un'espressa regolamentazione per i "bed & breakfast", che attualmente non rappresenta un'autonoma tipologia di struttura ricettiva e viene introdotta la gestione esclusivamente in forma imprenditoriale per tali strutture ricettive. Inoltre, viene ridefinito il divieto di offerta di servizi propri delle strutture alberghiere;

- viene regolamentata la locazione per finalità turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della l.r. 42/2000, individuando per i proprietari/usufruttuari degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sia il rispetto di alcune condizioni sia l'obbligo di comunicazione delle caratteristiche degli alloggi e dei flussi turistici al Comune. Inoltre viene prevista la forma imprenditoriale per chi loca prevalentemente con contratti di durata singola inferiore a sette giorni e complessiva superiore a novanta giorni nel corso di un anno solare;

- vengono inserite, per tutte le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari, le fattispecie del subingresso, della sospensione e della cessazione dell'attività;

- viene prevista un'espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo online che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie.

- al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale sia di recepire quanto stabilito nel decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 565, che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2015, viene estesa la validità dell'abilitazione all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti.

Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi.

- è stata rivisitata la disciplina dei rapporti tra guida ambientale e guida del parco o della riserva naturale al fine di adeguarla alle modifiche apportate in materia con la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – regionale).

#### Articolato:

L'art. 1 individua l'oggetto e le finalità della proposta di legge

L'art. 2 detta norme in materia di turismo accessibile

L'art. 3 prevede l'approvazione del regolamento di attuazione

L'art. 4 disciplina le funzioni della Regione in materia di turismo

L'art. 5 disciplina le funzioni della Città metropolitana di Firenze in materia di turismo

L'art. 6 disciplina le funzioni dei Comuni in materia di turismo

L'art. 7 prevede gli obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale

L'art. 8 definisce l'Osservatorio turistico di destinazione (O.T.D.)

L'art. 9 disciplina le funzioni dei Comuni capoluoghi di provincia in materia di turismo

L'art. 10 prevede l'esercizio di funzioni da parte delle Camere di Commercio  
L'art. 11 prevede gli elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico  
L'art.12 individua l'oggetto (attività di informazione, accoglienza e promozione turistica)  
L'art. 13 disciplina i servizi di informazione e di accoglienza turistica.  
L'art. 14 disciplina l'attività di promozione turistica.  
L'art. 15 disciplina la cabina di regia del turismo.  
L'art. 16 disciplina il prodotto turistico omogeneo  
L'art. 17 detta norme per il riconoscimento delle associazioni pro-loco.  
L'art. 18 individua l'oggetto (strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici, ecc.)  
L'art. 19 disciplina gli alberghi  
L'art. 20 disciplina le residenze turistico-alberghiere  
L'art. 21 disciplina le dipendenze degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere  
L'art. 22 disciplina gli alberghi diffusi  
L'art. 23 disciplina la composizione e i servizi degli alberghi diffusi  
L'art. 24 disciplina i condhotel  
L'art. 25 disciplina i campeggi  
L'art. 26 disciplina i villaggi turistici  
L'art. 27 disciplina i marina resort  
L'art. 28 disciplina le aree di sosta  
L'art. 29 disciplina i parchi di vacanza.  
L'art. 30 dispone relativamente ai divieti di vendita e affitto delle piazzole e delle strutture  
L'art. 31 disciplina la commercializzazione di servizi turistici  
L'art. 32 disciplina l'esercizio dell'attività da parte degli alberghi, campeggi e villaggi turistici, ecc.  
L'art. 33 prevede i requisiti per l'esercizio dell'attività  
L'art. 34 disciplina il subingresso nell'attività  
L'art. 35 disciplina la sospensione dell'attività  
L'art. 36 disciplina la cessazione dell'attività  
L'art. 37 detta norme in materia di classificazione delle strutture ricettive  
L'art. 38 disciplina la rettifica della classificazione  
L'art. 39 disciplina gli insediamenti occasionali  
L'art. 40 disciplina i campeggi temporanei  
L'art. 41 disciplina i campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa  
L'art. 42 disciplina la chiusura dell'attività degli alberghi, campeggi e villaggi turistici, ecc.  
L'art. 43 prevede le sanzioni amministrative per gli alberghi, campeggi e villaggi turistici, ecc.  
L'art. 44 individua l'oggetto (strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e locazione turistica)  
L'art. 45 disciplina le case per ferie  
L'art. 46 disciplina gli ostelli per la gioventù.  
L'art. 47 disciplina i rifugi escursionistici  
L'art. 48 disciplina i rifugi alpini  
L'art. 49 disciplina i bivacchi fissi  
L'art. 50 disciplina l'esercizio dell'attività da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva  
L'art. 51 disciplina il subingresso  
L'art. 52 disciplina la sospensione dell'attività  
L'art. 53 disciplina la cessazione dell'attività  
L'art. 54 prevede i requisiti per l'esercizio dell'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione  
L'art. 55 disciplina gli esercizi di affittacamere  
L'art. 56 disciplina i bed and breakfast  
L'art. 57 disciplina le case e appartamenti per vacanze

L'art. 58 disciplina le residenze d'epoca  
L'art. 59 detta disposizioni relativamente ai soggetti gestori di tali attività  
L'art. 60 disciplina l'esercizio dell'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione  
L'art. 61 disciplina il subingresso nell'attività  
L'art.62 disciplina la sospensione dell'attività  
L'art. 63 disciplina la cessazione dell'attività  
L'art. 64 disciplina i residence.  
L'art. 65 disciplina la classificazione e la revisione della classificazione dei residence  
L'art. 66 disciplina l'esercizio dell'attività di residence  
L'art. 67disciplina il subingresso nell'attività  
L'art. 68 disciplina la sospensione dell'attività  
L'art. 69 disciplina la cessazione dell'attività  
L'art. 70 stabilisce alcuni obblighi di comunicazione per le locazioni turistiche in genere  
L'art. 71 stabilisce quali locazioni turistiche debbano assumere forma imprenditoriale  
L'art. 72 esenta dalla disciplina delle locazioni turistiche lo scambio di alloggi  
L'art. 73 disciplina l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi  
L'art. 74 disciplina la chiusura dell'attività delle strutture ricettive extra -alberghiere  
L'art. 75 prevede le sanzioni amministrative per le strutture ricettive extra - alberghiere  
L'art. 76 disciplina gli stabilimenti balneari  
L'art. 77 disciplina l'esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari  
L'art. 78 disciplina il subingresso nell'attività  
L'art. 79 disciplina la sospensione dell'attività  
L'art. 80 disciplina la cessazione dell'attività  
L'art. 81 disciplina la chiusura dell'attività  
L'art. 82 prevede le sanzioni amministrative  
L'art. 83 individua l'oggetto (obblighi di comunicazione e di pubblicità per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari)  
L'art. 84 attribuisce l'esercizio della funzione ai Comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana di Firenze  
L'art. 85 disciplina le comunicazioni iniziale e periodica  
L'art. 86 disciplina la trasmissione delle comunicazioni da parte delle imprese  
L'art. 87 disciplina la pubblicità dei prezzi e delle informazioni all'interno delle strutture  
L'art. 88 prevede le sanzioni amministrative per l'omissione o l'irregolarità delle comunicazioni  
L'art. 89 definisce le agenzie di viaggio e turismo e la loro attività  
L'art. 90 prevede i requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività  
L'art. 91 disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo  
L'art. 92 disciplina le attività complementari delle agenzie di viaggio e turismo  
L'art. 93 disciplina le polizze assicurative  
L'art. 94 disciplina la chiusura temporanea  
L'art. 95 disciplina le agenzie di viaggio e turismo on line  
L'art. 96 prevede i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo  
L'art. 97 disciplina l'esame di idoneità.  
L'art. 98 disciplina l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi  
L'art. 99 disciplina l'esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio  
L'art. 100 disciplina l'organizzazione occasionale di viaggi  
L'art. 101 disciplina gli uffici di biglietteria  
L'art. 102 disciplina la sospensione e cessazione dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo  
L'art. 103 disciplina il subingresso nell'attività  
L'art. 104 prevede le sanzioni amministrative per le agenzie di viaggio e turismo

L'art. 105 prevede l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello nell'esercizio delle attività disciplinate dal testo unico

L'art. 106 definisce l'attività di guida turistica

L'art. 107 prevede i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica

L'art. 108 prevede le ipotesi di esenzioni

L'art. 109 disciplina i corsi di qualificazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica

L'art. 110 disciplina le modalità e i contenuti dei corsi di qualificazione

L'art. 111 prevede le integrazioni dell'abilitazione professionale

L'art. 112 dispone relativamente alla pubblicità dei prezzi in merito alle prestazioni della guida turistica

L'art. 113 dispone in merito all'ingresso gratuito delle guide turistiche

L'art. 114 prevede le sanzioni amministrative per l'attività di guida turistica

L'art. 115 dispone il divieto di prosecuzione dell'attività

L'art. 116 definisce l'attività di accompagnatore turistico

L'art. 117 prevede i requisiti per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico

L'art. 118 prevede i titoli per l'esercizio dell'attività

L'art. 119 disciplina i corsi di qualificazione per l'esercizio dell'attività

L'art. 120 disciplina le modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

L'art.121 dispone relativamente alla pubblicità dei prezzi in merito alle prestazioni dell'accompagnatore turistico

L'art. 122 prevede le sanzioni amministrative per l'attività di accompagnatore turistico

L'art. 123 dispone il divieto di prosecuzione dell'attività

L'art.124 definisce l'attività di guida ambientale

L'art. 125 disciplina i requisiti e gli obblighi per l'esercizio dell'attività

L'art. 126 disciplina i rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale

L'art. 127 disciplina i corsi di qualificazione per l'esercizio dell'attività di guida ambientale

L'art. 128 disciplina le modalità e contenuti dei corsi di qualificazione per l'attività di guida ambientale

L'art. 129 dispone relativamente agli obblighi professionali

L'art. 130 dispone relativamente alla pubblicità dei prezzi in merito alle prestazioni delle guide ambientali

L'art. 131 prevede le sanzioni amministrative per l'attività di guida ambientale

L'art. 132 dispone il divieto di prosecuzione dell'attività

L'art. 133definisce l'attività di maestro di sci

L'art. 134 prevede l'albo professionale regionale dei maestri di sci

L'art. 135 prevede i requisiti per l'iscrizione all'albo

L'art. 136 disciplina i corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione per l'attività di maestri di sci

L'art. 137 disciplina le modalità e contenuti dei corsi

L'art. 138 disciplina l'attività dei maestri di sci di altre regioni e stati.

L'art. 139 dispone in merito all'esercizio abusivo della professione.

L'art. 140 disciplina il collegio regionale dei maestri di sci

L'art. 141 disciplina le scuole di sci

L'art. 142 dispone relativamente alla pubblicità dei prezzi in merito alle prestazioni dei maestri di sci

L'art. 143 prevede le sanzioni disciplinari per l'attività di maestro di sci

L'art. 144 disciplina l'attività di vigilanza della regione sul collegio regionale dei maestri di sci

L'art. 145 prevede le sanzioni amministrative per l'attività di maestro di sci

L'art. 146 dispone il divieto di prosecuzione dell'attività

L'art. 147 definisce l'attività di guida alpina

L'art. 148 disciplina l'albo professionale regionale delle guide alpine  
L'art. 149 prevede i requisiti per l'iscrizione all'albo  
L'art. 150 disciplina i corsi di qualificazione e aggiornamento per l'esercizio dell'attività di guida alpina  
L'art. 151 disciplina le modalità e contenuti dei corsi  
L'art. 152 disciplina l'attività delle guide alpine di altre regioni e stati.  
L'art. 153 disciplina il collegio regionale delle guide alpine.  
L'art. 154 disciplina le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.  
L'art. 155 dispone relativamente alla pubblicità dei prezzi in merito alle prestazioni delle guide alpine  
L'art. 156 prevede le sanzioni disciplinari per l'attività di guida alpina  
L'art. 157 disciplina l'attività di vigilanza della regione sul collegio regionale delle guide alpine  
L'art. 158 prevede le sanzioni amministrative per l'attività di guida alpina  
L'art. 159 dispone il divieto di prosecuzione dell'attività  
L'art. 160 disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge  
L'art. 161 prevede le norme transitorie  
L'art. 162 prevede le abrogazioni.